

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1981

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 » (1645), d'iniziativa del senatore Bonifacio

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 425, 426
BONIFACIO (DC), relatore alla Commissione	425
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	426
STANZANI GHEDINI (PR)	426

I lavori hanno inizio alle ore 13,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 » (1645), d'iniziativa del senatore Bonifacio

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifica del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 », d'iniziativa del senatore Bonifacio.

Prego il senatore Bonifacio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BONIFACIO, relatore alla Commissione. Come i colleghi ricordano, l'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, ha introdotto due tipi di controllo sul bilancio finanziario consuntivo dei partiti stessi: un controllo interno da parte dei revisori dei conti che devono certificare con relazione sottoscritta ogni bilancio e un controllo esterno demandato al Presidente della Camera dei deputati d'intesa con il Presidente del Senato.

Per quanto riguarda il controllo interno, la legge approvata di recente prevede che i partiti indichino una rosa di nove nominativi tra i revisori dei conti e che i Pre-

1^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (16 dicembre 1981)

sidenti delle due Camere tra questi ne scelgano tre per ciascun partito. In occasione della mia relazione in Aula criticai questa innovazione apportata dalla Camera dei deputati, facendo osservare che in quel modo si sarebbe addossato ai Presidenti delle due Camere un onere assolutamente improprio nella prima fase di controllo che, più correttamente, avrebbe dovuto essere lasciata alla esclusiva responsabilità dei partiti politici e dei tecnici di loro fiducia. Allora si preferì non presentare emendamenti, data l'urgenza e la complessità del provvedimento, il quale fu approvato così come era. Oggi ritengo che quella obiezione di fondo possa trovare una giusta collocazione in un disegno apposito che, come quello in esame, sia di natura puramente tecnica, senza alcun significato politico, e stabilisca che siano i partiti politici, nell'ambito delle loro potestà statutarie, a nominare il collegio dei revisori dei conti per la redazione e certificazione dei bilanci da presentare, ferme restando le disposizioni riguardanti il successivo controllo esterno svolto dai Presidenti delle Camere.

PRESIDENTE Ringrazio il senatore Bonifacio per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Il primo periodo del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno 5 anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito ».

STANZANI GHEDINI. Ritengo che l'articolo unico rappresenti un miglioramento della legge 18 novembre 1981, n. 659, almeno per la parte del controllo interno, sulla quale anche noi esprimeremo le nostre perplessità. In questo modo non vengono certo risolte le contraddizioni della legge n. 659, che da un lato sembrerebbe volersi avvicinare alla logica di un sistema di carattere privatistico, mentre da un altro lato continua a sottolineare, anche in maniera molto pesante, una caratterizzazione sempre più pubblicistica. Comunque, fermo restando il nostro giudizio negativo sulla legge n. 659, consideriamo il provvedimento in esame una migliore soluzione tecnica e pertanto dichiariamo di votare a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 14.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI